

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

13.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598) . . . . .	57
PRESIDENTE . . . . .	57
CAIATI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	57

**La seduta comincia alle 9,30.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 della legge 1°

marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito ».

L'onorevole Caiati sostituirà il relatore, onorevole Mazzarrino Antonio Franco, assente.

CAIATI, *Relatore f.f.* Come ha già detto il relatore, onorevole Mazzarrino, nella sua illustrazione del 15 gennaio, questo disegno di legge vuole essere, in sostanza, una sanatoria per una posizione particolare, che è quella del maestro direttore della banda dell'esercito, istituita, com'è noto, con legge 1° marzo 1965, n. 121.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la banda dell'esercito fu istituita tardivamente, rispetto a quelle delle altre forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Ora, per effetto delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, concernenti, rispettivamente, le bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza, recanti norme per lo sviluppo di carriera dei rispettivi maestri direttori, si stabiliva, peraltro in via transitoria, che nei riguardi degli ufficiali maestri direttori col grado di tenente alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, la permanenza nel grado di capitano, normalmente prevista in 8 anni, veniva ridotta a 4 anni, quando gli ufficiali direttori di banda si fossero trovati ad aver

raggiunto i limiti di età per cui passavano addirittura nella riserva.

Questo particolare beneficio di carriera non è stato previsto nella legge n. 121 per l'ufficiale maestro direttore della banda dell'esercito, in quanto a quell'epoca l'incarico della direzione della banda dell'esercito era affidato a un tenente, già maestro di banda, in posizione di riserva.

Senonché, in applicazione dell'articolo 29 della citata legge n. 121, il suddetto ufficiale è rientrato, per aver vinto il concorso, nel servizio permanente effettivo. E, però, allo stato delle cose, egli si trova oggi ad avere una età che non gli consentirebbe di raggiungere il grado di maggiore, ove noi non accorciassimo i limiti di permanenza nel grado di capitano, così come è stato fatto per gli altri ufficiali maestri direttori di banda, appunto da 8 a 4 anni.

Per questo è stato predisposto l'articolo unico del disegno di legge in esame, che risolve un problema di giustizia e che, quindi, invito la Commissione ad approvare.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Caiati e ricordo alla Commissione che nella precedente seduta del 23 aprile sono stati presi in considerazione, su proposta dell'onorevole rappresentante del Governo, due articoli aggiuntivi, dei quali do lettura:

**ART. 2.**

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

**ART. 3.**

All'onere annuo di lire 125.000 derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Su di essi la V Commissione Bilancio, alla quale li ho rimessi per il parere, non si è ancora pronunciata e quindi non possiamo oggi procedere alla loro discussione.

Possiamo, comunque, procedere alla discussione generale e all'esame e votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge che diventerà articolo 1, avendo la Commissione già preso in considerazione due articoli aggiuntivi.

« Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni ».

Non essendovi emendamenti, né osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione bilancio sui due articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

**La seduta termina alle 9,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO